

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2010, n. 5

Norme in materia di valutazione di impatto ambientale.

(GU n. 47 del 27-11-2010)

Capo I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

(Pubblicata nel 2° S.O. al Bollettino ufficiale
della Regione Lombardia n. 5 del 4 febbraio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1 Oggetto e finalita'

1. La presente legge disciplina le procedure di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilita' a VIA relative ai progetti di cui agli allegati A e B, di competenza della Regione, delle province e dei comuni.

2. La Regione adegua il proprio ordinamento in materia di procedura di VIA secondo i principi di semplificazione e unitarieta' dei procedimenti, nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni dell'ordinamento comunitario e statale.

3. Le disposizioni della presente legge concorrono ad assicurare la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale sul territorio lombardo, ispirandosi ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, dell'accollo dei costi ambientali al proponente e, della correzione in via prioritaria dei danni causati all'ambiente dagli interventi antropici oggetto della presente disciplina e dello sviluppo sostenibile.

Capo I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 2 Autorita' competenti ed enti interessati

1. La Regione e' autorita' competente all'espletamento delle procedure a VIA con riferimento ai progetti di cui all'art. 1, comma 1:

- a) per i quali e' competente all'approvazione o all'autorizzazione;
- b) individuati nella parte I dell'allegato C.

2. La Regione e' autorita' competente all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilita' a VIA con riferimento ai progetti di cui agli allegati A e B:

- a) ricompresi in accordi di programma di competenza regionale;
- b) sottoposti alla procedura di intesa Stato-Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale);

c) ricompresi, anche parzialmente, nei seguenti ambiti di rilevanza paesaggistica regionale:

1) ambiti di elevata naturalita' ai sensi dell'art. 17 del piano territoriale paesistico regionale;

2) ambiti di tutela dei grandi laghi insubrici delimitati dalla fascia dei 300 metri dalla battigia ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), compresi i centri abitati e lo specchio lacuale;

3) ambito di tutela paesaggistica del fiume Po, come individuato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c), del d.lgs. 42/2004;

4) fascia dei 100 metri a tutela dei navigli Grande, Pavese e della Martesana;

5) fascia dei 50 metri a tutela dei seguenti navigli e canali: naviglio Sforzesco, naviglio di Paderno, naviglio di Bereguardo, naviglio di Isorella, naviglio civico di Cremona, naviglio nuovo Pallavicino, canale Muzza, canale Villosesi, canale Vacchelli, roggia Maggia e dugale Delmona;

d) ricompresi in ambiti per i quali il piano territoriale regionale e i piani territoriali regionali di area individuano la Regione quale autorita' competente in materia di VIA e di verifica di assoggettabilita' a VIA;

e) riferiti alla installazione ed esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione di oli minerali o di variazione della capacita' complessiva di lavorazione di oli minerali, di cui all'art. 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia);

f) riferiti a impianti a carattere innovativo per la gestione dei rifiuti, di cui all'art. 17, comma 1, lettera c-bis), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche);

g) riferiti a impianti di gestione, recupero e smaltimento di rifiuti speciali necessari all'attuazione di specifici programmi regionali di settore, di cui all'art. 17, comma 1, lettera c ter), della l.r. 26/2003;

h) riferiti a impianti per smaltimento o anche recupero dei rifiuti a carattere sperimentale, di cui all'art. 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

i) relativi alle opere di cui all'art. 15, comma 1.

3. La provincia sul cui territorio si prevede di realizzare l'intervento e', secondo la decorrenza stabilita dall'art. 14, comma 8, autorita' competente all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilita' a VIA con riferimento ai progetti di cui all'art. 1, comma 1:

a) per i quali e' competente all'approvazione o all'autorizzazione;

b) individuati nella parte II dell'allegato C;

c) localizzati nel territorio di piu' comuni.

4. Il comune sul cui territorio si prevede di realizzare l'intervento e', secondo la decorrenza stabilita dall'art. 14, comma 9, autorita' competente all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilita' a VIA per i progetti individuati nell'allegato B, rispetto ai quali il comune e' competente all'approvazione o all'autorizzazione.

5. Per l'espletamento delle procedure di cui al comma 4, i piccoli comuni, di cui alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia), possono costituire o aderire, con i comuni limitrofi, a una delle

forme associative di cui all'art. 16, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunita' montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali), che raggiunga una popolazione di almeno 5.000 residenti, ovvero stipulare convenzioni con la rispettiva provincia o, alle condizioni di cui all'art. 9, commi 3 e 4, della l.r. 19/2008, con la rispettiva comunita' montana.

6. Sono di competenza regionale le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilita' a VIA in relazione ai progetti di infrastrutture lineari che interessano il territorio di piu' province.

7. Per i progetti di infrastrutture non lineari che interessano il territorio di piu' province, le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilita' a VIA sono svolte d'intesa fra le autorita' competenti delle province interessate.

8. La Giunta regionale verifica annualmente e aggiorna, se necessario, gli allegati A, B e C, relativamente ai progetti soggetti a VIA o a verifica di assoggettabilita' a VIA e alla ricognizione delle relative autorita' competenti, a seguito di modifiche legislative riguardanti sia i progetti di cui all'art. 1, comma 1, sia le relative soglie dimensionali, nei limiti di cui agli articoli 3 quinquies, comma 2, e 6, comma 9, del d.lgs. 152/2006, sia le competenze approvative o anche autorizzatorie a essi riferite.

9. La legge regionale che dispone il conferimento di competenze approvative o anche autorizzatorie relative ai progetti di cui alla presente legge deve fare riferimento anche alle corrispondenti competenze in materia di VIA o verifica di assoggettabilita' a VIA. Nel silenzio della legge si applica il principio della corrispondenza fra competenze approvative o anche autorizzatorie e competenze in materia di VIA.

10. Ai fini della partecipazione al procedimento, sono enti direttamente interessati le province, i comuni, le comunita' montane e i parchi nazionali e regionali nel cui territorio e' prevista la realizzazione dei progetti per i quali si chiede l'espletamento della procedura di VIA e di verifica di assoggettabilita' a VIA.

11. Ai fini della partecipazione al procedimento, sono enti non direttamente interessati gli enti, diversi da quelli di cui al comma 10, sul territorio dei quali sono configurabili potenziali impatti ambientali connessi alla realizzazione dei progetti oggetto di VIA o di verifica di assoggettabilita' a VIA. Per partecipare al procedimento gli enti non direttamente interessati presentano all'autorita' competente motivata istanza di partecipazione alla procedura di VIA o di verifica di assoggettabilita' a VIA. L'autorita' competente puo' negare la partecipazione solo a seguito di provvedimento espresso e motivato, nei casi in cui gli enti indicati al periodo precedente non possano subire pregiudizio alcuno dall'intervento.

Capo I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 3 Norme generali di organizzazione e procedura

1. La Giunta regionale, sentita l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), disciplina con regolamento le modalita' di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di assoggettabilita' a VIA di cui alla presente legge, vincolanti per le autorita' competenti ai sensi dell'art. 2, con riferimento, in particolare, ai commi 2, 4 e 6 del presente articolo, nonche' all'art. 5, comma 3, all'art. 6, comma 1, e all'art. 11. Il regolamento individua inoltre i procedimenti di carattere paesistico-ambientale da coordinare con le procedure in materia di

VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 3.

2. La Giunta regionale istituisce con regolamento la Commissione istruttoria regionale per la valutazione di impatto ambiente (di seguito denominata Commissione) e ne definisce composizione, compiti, e tempi delle relative attività. Fanno parte della commissione rappresentanti delle direzioni regionali interessate, dell'ARPA, nonché di altre aziende ed enti del sistema regionale, territorialmente competenti, di cui all'allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2007).

3. La Commissione assicura supporto tecnico-scientifico alla Regione, in quanto autorità competente in materia di VIA ai sensi dell'art. 2, con specifico riferimento alle seguenti attività:

a) formulazione di pareri tecnico-istruttori in merito al progetto e allo studio di impatto ambientale;

b) valutazione del piano di monitoraggio elaborato dal proponente ai sensi dell'art. 8 e della relativa attuazione se richiesto dall'autorità competente;

c) partecipazione ai lavori dell'Osservatorio ambientale di cui all'art. 8, comma 1, lettera b);

d) partecipazione alle fasi di controllo di cui all'art. 9, con particolare riferimento ai controlli di natura ambientale prescritti dall'autorità competente nella decisione che conclude il procedimento di VIA.

4. Le autorità diverse dalla Regione, competenti in materia di VIA ai sensi dell'art. 2, possono avvalersi del contributo tecnico-scientifico dell'ARPA per l'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA in relazione alle attività i competenza elencate alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 ed esclusivamente secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1 e fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 5, secondo periodo, della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA).

5. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata all'adozione del provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, il soggetto che propone l'opera e che richiede l'espletamento delle procedure, entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, versa a favore dell'autorità competente una somma pari:

a) all'1 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, determinato sul progetto definitivo, per le istruttorie di VIA;

b) allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, determinato sul progetto preliminare, per le istruttorie di verifica di assoggettabilità a VIA;

c) allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, determinato sul progetto preliminare, per l'espletamento della fase facoltativa di consultazione con l'autorità competente, di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, come definiti all'art. 21 del d.lgs. 152/2006.

6. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce:

a) i criteri di calcolo degli oneri istruttori di cui al comma 5, in caso di opere di valore complessivo superiore a 1 milione di euro, avendo come criterio generale quello della proporzionalità decrescente del contributo istruttorio in relazione all'aumento del valore dell'intervento in progetto;

b) le modalità di versamento degli oneri istruttori di cui alla lettera a) e al comma 5;

c) un versamento minimo pari a 500,00 euro;
d) le modalita' di avvalimento dell'ARPA da parte degli enti locali.

7. In caso di progetto assoggettato a VIA a seguito di relativa verifica di assoggettabilita' o per il quale sia stata svolta la fase facoltativa di consultazione con l'autorita' competente di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), dagli oneri istruttori della procedura di VIA dovuti dal proponente ai sensi dei commi 5 e 6 e' scomputata una somma pari a quanto versato per la procedura di verifica di assoggettabilita' a VIA o per lo svolgimento della fase facoltativa.

8. La Giunta regionale puo' apportare modifiche agli oneri istruttori previsti ai commi 5 e 6, previo parere della competente commissione consiliare.

9. La Regione assicura, se richiesto, adeguato supporto tecnico-amministrativo in materia di VIA alle altre autorita' competenti ai sensi della presente legge.

Capo I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 4 Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti

1. Il soggetto proponente, contestualmente alla presentazione dell'istanza di VIA, attiva le procedure autorizzatorie o anche approvative riferite al relativo progetto, affinche' le pubbliche amministrazioni competenti al rilascio dei successivi titoli autorizzatori o anche approvativi, ove diverse dall'autorita' competente in materia di VIA, siano tempestivamente informate dei procedimenti in essere. A tal fine, la documentazione tecnica depositata a corredo dell'istanza di VIA deve rendere conto di quanto depositato dal soggetto proponente presso le altre amministrazioni a corredo delle specifiche richieste autorizzatorie o anche approvative. Le pubblicazioni di cui all'art. 24, commi da 1 a 3, del d.lgs. 152/2006 devono essere integrate con un esplicito riferimento all'attivazione del procedimento autorizzatorio o anche approvativo, al fine di assolvere anche agli adempimenti previsti dalle specifiche normative di settore legate all'autorizzazione o anche all'approvazione del progetto.

2. La contestualita' tra istanze prescritta al comma 1 non e' richiesta per i progetti riguardanti derivazioni di acque superficiali o sotterranee per le quali e' previsto il rilascio della concessione, ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonche' per i progetti di infrastrutture pubbliche per la mobilita' la cui approvazione e' di competenza statale o regionale.

3. In considerazione del contestuale esame di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi e del coordinamento dei successivi titoli autorizzatori e approvativi, l'autorita' competente all'espletamento della procedura di VIA indice una conferenza di servizi istruttoria, convocando gli enti pubblici competenti al rilascio dei successivi titoli autorizzatori o anche approvativi del progetto ai fini paesistico-ambientali, ove diversi dall'autorita' competente in materia di VIA, gli enti gestori dei siti di Rete Natura 2000 interessati e gli enti territoriali che hanno chiesto di partecipare al procedimento ai sensi dell'art. 2, comma 11. Nell'ambito dei propri lavori la conferenza di servizi assicura:

a) l'esame della documentazione tecnico-amministrativa depositata dal soggetto proponente, sia per quanto concerne la procedura di VIA sia a corredo delle istanze autorizzatorie o anche approvative, il cui rilascio risulta necessario per la realizzazione e gestione del

progetto;

b) l'esame delle osservazioni e dei pareri inoltrati all'autorita' competente dal pubblico e dal pubblico interessato;

c) l'acquisizione dei singoli pareri di competenza degli enti territoriali o degli altri soggetti pubblici interessati alla realizzazione del progetto;

d) la determinazione finale propedeutica alla predisposizione e adozione del provvedimento di VIA.

4. Quando l'intervento proposto ricade su aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004, e' convocata alla conferenza di servizi di cui al comma 3 anche la direzione regionale del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali.

5. Quando l'intervento proposto ricade o produce effetti, anche indiretti, sui siti di Rete Natura 2000, la valutazione di incidenza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche), e' ricompresa nell'ambito della procedura di VIA; la valutazione di incidenza e' effettuata dal settore competente per Rete Natura 2000 appartenente all'autorita' competente per la VIA, che a tal fine e' invitato alla conferenza di servizi, di cui al comma 3, unitamente all'ente gestore.

6. Quando in sede di conferenza di servizi emergono, in base alla normativa vigente, elementi ostativi al rilascio dell'approvazione o anche dell'autorizzazione necessaria per la realizzazione del progetto, i lavori della conferenza si concludono con una proposta di rigetto delle istanze del soggetto proponente e, per il principio dell'economicita' dell'azione amministrativa, non e' necessario dare corso o ultimare l'istruttoria vera e propria degli aspetti ambientali dell'intervento.

7. In caso di esito positivo della procedura di VIA, la decisione di compatibilita' ambientale stabilisce tra l'altro i tempi per il rilascio dei successivi atti approvativi o anche autorizzatori a carattere paesistico-ambientale di cui al comma 3, per la realizzazione e la gestione del progetto.

8. I soggetti competenti al rilascio dei titoli autorizzatori o anche approvativi, di cui al comma 1, possono avvalersi, per l'assunzione delle determinazioni di competenza, delle risultanze dell'attivita' istruttoria svolta dalla conferenza di servizi di cui al comma 3.

9. La verifica di assoggettabilita' a VIA dei progetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e' svolta dalla struttura regionale competente all'adozione dell'atto, comunque denominato, di autorizzazione, approvazione, parere, nulla osta, assenso, concertazione o intesa. Le autorita' di cui all'art. 2 diverse dalla Regione applicano la semplificazione procedurale prevista dal precedente periodo, ferma restando la loro autonomia organizzativa e il rispetto delle disposizioni comunitarie e statali, in particolare in tema di accesso, partecipazione e trasparenza.

10. Nel procedimento finalizzato all'approvazione di trasformazioni territoriali da attuarsi mediante strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale), che prevedono una variazione degli strumenti di pianificazione territoriale e la successiva realizzazione di opere comprese nelle tipologie progettuali di cui all'allegato B, le procedure di verifica di assoggettabilita' a VIA possono essere svolte nell'ambito del procedimento per la valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) o nell'ambito di quello per la verifica di esclusione o assoggettamento a VAS. A tal fine il soggetto proponente, a integrazione della documentazione di VAS o di verifica di esclusione o assoggettamento a VAS, deposita il progetto preliminare e lo studio

preliminare ambientale necessari per le determinazioni, da parte dell'autorita' competente alla VAS, in merito all'assoggettamento del progetto a VIA, sentita l'autorita' competente in materia di verifica di assoggettabilita' alla VIA. Per quanto concerne i progetti, nell'ambito dell'informazione al pubblico prevista per la VAS deve darsi conto anche della richiesta di verifica di assoggettabilita' a VIA, e deve essere garantita adeguata informazione e partecipazione al relativo procedimento, non inferiore a quella garantita per i procedimenti ordinari.

11. In sede di VAS, l'autorita' procedente puo' individuare i progetti di cui all'allegato B, previsti dal piano o dal programma, che per natura, dimensione e localizzazione ritiene di valutare in modo coordinato, per individuarne gli impatti cumulativi; in tal caso la procedura di verifica di assoggettabilita' a VIA e' effettuata in sede di VAS, sentita l'autorita' competente in materia di verifica di assoggettabilita' a VIA, e garantita adeguata informazione e partecipazione al relativo procedimento, non inferiore a quella garantita per i procedimenti ordinari; l'individuazione dei progetti avviene sulla base di un progetto preliminare, come definito all'art. 5, comma 1, lettera g), del d.lgs. 152/2006.

Capo II LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Art. 5 Procedura di VIA

1. La procedura di VIA di un progetto prevede le seguenti fasi:
 - a) consultazione tra il soggetto proponente e l'autorita' competente per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;
 - b) presentazione e pubblicazione del progetto e dello studio di impatto ambientale;
 - c) indizione di conferenze di servizi;
 - d) svolgimento di consultazioni;
 - e) valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione;
 - f) decisione dell'autorita' competente;
 - g) informazione sulla decisione;
 - h) monitoraggio secondo il piano di cui all'art. 8.
2. La consultazione di cui al comma 1, lettera a), costituisce fase obbligatoria della procedura di VIA per i progetti di infrastrutture per la mobilita'; negli altri casi puo' essere richiesta dal soggetto proponente.
3. La procedura di VIA e' svolta dall'autorita' competente secondo modalita' previste con il regolamento di cui all'art. 3, comma 1, ferme restando le procedure di semplificazione e coordinamento di cui all'art. 4.
4. Ai fini della presente legge, la procedura di VIA si considera formalmente avviata, anche per la decorrenza dei termini, con la pubblicazione a mezzo stampa, da parte del soggetto proponente, dell'avviso dell'avvenuta presentazione dell'istanza e dei relativi allegati.

Capo II
LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Art. 6
Procedura di verifica e di assoggettabilita' a VIA

1. La procedura di verifica di assoggettabilita' a VIA e' svolta dall'autorita' competente secondo le modalita' stabilite con il regolamento di cui all'art. 3, comma 1, ferme restando le procedure di semplificazione e coordinamento di cui all'art. 4; ai fini della presente legge, e' formalmente avviata e i relativi termini iniziano a decorrere con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, su istanza del proponente, dell'avviso dell'avvenuta trasmissione della necessaria documentazione.

2. Nel rispetto del termine per la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, l'autorita' competente puo' richiedere, per situazioni che necessitano di un supplemento istruttorio, ai fini della decisione finale circa l'assoggettabilita' a VIA:

a) agli enti territoriali interessati di cui all'art. 2, un parere di merito sull'iniziativa in esame e sui contenuti della documentazione depositata;

b) alla Commissione di cui all'art. 3, comma 2, i pareri specialistici di competenza.

3. Quando l'intervento proposto ricade o produce effetti, anche indiretti, sui siti di Rete Natura 2000, l'autorita' competente alla valutazione di incidenza, ai sensi del d.P.R. 357/1997, e' individuata a seguito degli esiti della procedura di verifica di assoggettabilita' a VIA; in caso di assoggettamento a VIA del progetto esaminato, si applica l'art. 4, comma 5; in caso di non assoggettamento a VIA, l'autorita' competente alla valutazione di incidenza e' l'ente gestore dei siti di Rete Natura 2000.

Capo II
LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Art. 7
Attivita' di informazione

1. L'autorita' competente informa i cittadini in merito alle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilita' a VIA in corso e concluse, rendendo pubblici i dati procedurali, progettuali e ambientali, sin dalla fase di avvio del procedimento, tramite apposito sito internet regionale dedicato alla VIA.

2. Per la predisposizione della documentazione in formato elettronico e per la relativa trasmissione, il soggetto proponente si attiene alle indicazioni procedurali della Regione, pubblicate sul sito internet di cui al comma 1.

3. Il protocollo di cui all'art. 14, comma 4, stabilisce, tra l'altro, le modalita' di raccordo e di coordinamento tra le strutture della Regione competenti in materia di VIA e quelle delle altre autorita' competenti, ai sensi dell'art. 2, per la definizione e l'aggiornamento del sito internet di cui al comma 1.

4. Il Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale (SILVIA) rappresenta lo strumento centralizzato a supporto dei compiti di monitoraggio e controllo spettanti all'autorita' competente ai sensi della presente legge.

Capo II
LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Art. 8
Monitoraggio

1. La decisione finale sulla compatibilita' ambientale o sulla verifica di assoggettabilita' a VIA contiene:

a) le azioni che il proponente deve svolgere per monitorare la corrispondenza tra gli scenari previsti in sede di studio di impatto ambientale e proposti per la valutazione dell'autorita' competente e gli scenari riscontrati a progetto realizzato e in fase di gestione, anche per individuare tempestivamente eventuali impatti negativi imprevisi e consentire al contempo l'adozione delle opportune misure correttive da parte dell'autorita' a tal fine individuata nel provvedimento stesso;

b) l'istituzione di un Osservatorio ambientale per particolari situazioni ambientali-territoriali o anche per determinate tipologie progettuali, di volta in volta individuate, con lo scopo di verificare l'ottemperanza del progetto esecutivo alle prescrizioni e condizioni contenute nella decisione finale e di valutare i risultati delle azioni di monitoraggio di cui alla lettera a). Gli oneri per il funzionamento dell'Osservatorio sono a carico del soggetto proponente, che ne fa parte congiuntamente al responsabile del procedimento di VIA o anche di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai componenti della Commissione di cui all'art. 3, comma 2;

c) il rinvio a successiva pubblicazione sul sito internet dell'autorita' competente, non appena noti, delle azioni e dei risultati connessi all'intero svolgimento del monitoraggio e delle eventuali misure correttive adottate autonomamente dal proponente o anche prescritte dall'autorita' competente a seguito del monitoraggio, secondo quanto stabilito dall'art. 28, comma 2, del d.lgs. 152/2006.

2. La Giunta regionale, sentita l'ARPA, adotta con propria deliberazione i criteri generali per il piano di monitoraggio ambientale, quale riferimento per la predisposizione della documentazione da parte del soggetto proponente e per la sua valutazione fini di cui al comma 1, nonche' le modalita' di istituzione, orgaizzazione e gestione dell'osservatorio di cui al comma 1.

3. Gli oneri per l'attuazione del piano di monitoraggio ambientale e per le correlate attivita' di verifica sono a carico del soggetto proponente.

Capo II
LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Art. 9
Controllo e sanzioni

1. All'autorita' competente in materia di VIA ai sensi della presente legge spetta l'accertamento delle opere e degli interventi riferiti ai relativi progetti, di cui all'art. 1, comma 1, realizzati:

a) senza la previa sottoposizione alle procedure di VIA o anche di verifica di assoggettabilita' a VIA;

b) in difformita' sostanziale rispetto ai provvedimenti rilasciati in materia di VIA.

2. In caso di accertamento delle violazioni di cui al comma 1, l'autorita' competente in materia di VIA, previa eventuale sospensione dei lavori, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria compresa, in ragione della gravita' delle violazioni, tra un minimo del 5 per cento e un massimo del 20 per cento del valore dell'opera o

della parte di essa realizzata in assenza delle succitate procedure o difformemente dalle determinazioni del provvedimento di verifica o di VIA favorevole e puo' disporre, a cura e spese del responsabile, la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi ovvero l'esecuzione di interventi di mitigazione volti ad eliminare o ridurre gli eventuali effetti negativi prodotti dall'opera stessa sull'ambiente. L'accertamento di cui al presente comma comporta il pagamento di un'ulteriore somma di denaro, finalizzata allo svolgimento dell'attivita' di cui al comma 3, pari allo 0,5 per mille del valore complessivo dell'opera sanzionata.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 l'autorita' competente valuta l'entita' del pregiudizio ambientale eventualmente arrecato dalla realizzazione dell'opera o dell'intervento o dalla mancata adozione delle prescrizioni del provvedimento di verifica o di VIA favorevole e di quello conseguente all'applicazione della sanzione.

4. Il provvedimento sanzionatorio di cui al comma 2 e' comunicato al soggetto cui spetta la tenuta dell'albo professionale in cui risultano iscritti rispettivamente il trasgressore e il progettista delle opere o degli interventi sanzionati.

5. La Giunta regionale, sentita l'ARPA, approva i criteri e le procedure per l'applicazione dei commi 1, 2 e 3, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 3 ter, 3 quater e all'art. 29, commi 4 e 5, del d.lgs. 152/2006.

6. La Regione, ove sia autorita' competente in materia di VIA ai sensi dell'art. 2, puo' avvalersi del supporto della Commissione di cui all'art. 3, comma 2, per l'applicazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3.

Capo II

LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Art. 10

Intervento sostitutivo

1. La Regione esercita, secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti, il potere di intervento sostitutivo in caso di inattivita' di comuni e province in ordine alle funzioni loro conferite ai sensi della presente legge.

2. Il soggetto proponente, per attivare l'intervento di cui al comma 1, verificata l'inerzia dell'autorita' competente, puo', con atto raccomandato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, chiedere all'autorita' competente di concludere, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta, il procedimento di VIA o di verifica di assoggettabilita' a VIA.

3. In caso di inutile decorrenza del termine di cui al comma 2, il soggetto proponente puo' presentare al dirigente della competente struttura regionale istanza per l'esercizio dei poteri sostitutivi; il dirigente provvede sulla richiesta nel termine di quindici giorni dal ricevimento, invitando, con apposita comunicazione, l'autorita' competente ad assumere il provvedimento conclusivo del procedimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, che deve intendersi quale avvio del procedimento sostitutivo, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).

4. Il Presidente della Giunta regionale, decorso inutilmente il termine assegnato all'autorita' competente, procede, entro i successivi trenta giorni e sentito l'ente inadempiente, alla nomina di un commissario ad acta, scelto tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 31 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).

5. Gli oneri per l'attivita' del commissario ad acta sono a carico dell'ente inadempiente.

Capo II
LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Art. 11
Procedura per l'espressione
del parere regionale nella VIA in sede statale

1. L'espressione del parere della Regione, nell'ambito della procedura di VIA in sede statale per i progetti da realizzare sul territorio lombardo, e' formalizzata secondo le modalita' previste dal regolamento di cui all'art. 3, comma 1, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 24 del d.lgs. 152/2006 per l'espressione e la trasmissione del parere di competenza.

Capo III
NORMA FINANZIARIA
E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12
Norma finanziaria

1. Alle spese necessarie per l'implementazione del Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale, di cui all'art. 7, comma 4, si provvede con le risorse stanziare alla UPB 6.5.4.2.104. «La nuova infrastruttura per l'informazione territoriale» del bilancio per l'esercizio 2010 e pluriennale 2010-2012.

Capo III
NORMA FINANZIARIA
E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13
Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la legge regionale 3 settembre 1999, n. 20 (Nonne in materia di impatto ambientale);

b) l'art. 3, comma 6, della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 34/1978);

c) l'art. 3, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2003, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona).

Capo III
NORMA FINANZIARIA
E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14
Disposizioni transitorie e finali

1. Le procedure di VIA o di verifica di assoggettabilita' a VIA avviate prima dell'entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni vigenti al momento del loro avvio.

2. La Giunta regionale approva il regolamento di cui all'art. 3, comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sino alla costituzione della Commissione di cui all'art. 3, comma 2, per i lavori istruttori regionali in materia di VIA continuano ad applicarsi le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale del 27 novembre 1998, n. 6/39975 (Approvazione delle modalita' di attuazione della procedura di verifica e della procedura di VIA regionale, di cui alla d.g.r. del 2 novembre 1998, n. 6/39305. Istituzione di un apposito gruppo di lavoro, presso l'ufficio VIA del servizio Sviluppo sostenibile del territorio della direzione Urbanistica e disciplina delle modalita' di acquisizione dei pareri degli enti interessati), per il solo gruppo di lavoro «Procedura VIA regionale», di cui all'allegato A, punto 2.4 della deliberazione medesima.

4. Per favorire l'applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 9, e all'art. 7, comma 3, la Giunta regionale promuove la stipulazione di un protocollo d'intesa con gli enti locali interessati, sentite l'associazione regionale comuni lombardi (ANCI Lombardia) e l'unione province lombarde (UPL).

5. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalita' per l'integrazione delle procedure di VAS e di verifica di assoggettabilita' a VIA, di cui all'art. 4, commi 10 e 11.

6. La Giunta regionale adotta i criteri generali di cui all'art. 8, comma 2, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

7. Nell'albo di cui all'art. 31, comma 1, della legge regionale 12/2005 e' aggiunta un'apposita sezione, finalizzata agli interventi sostitutivi di cui all'art. 10 della presente legge.

8. Alle province sono conferite le funzioni relative all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilita' a VIA, di cui all'art. 2, commi 3 e 7, trascorsi:

a) sessanta giorni dall'emanazione del regolamento di cui all'art. 3, comma 1, per i progetti facenti capo alle seguenti tipologie progettuali, cosi' come denominate ai sensi degli allegati A, B e C della presente legge: agricoltura; lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali; industria dei prodotti alimentari; industria dei tessili, del cuoio, del legno e della carta; industria della gomma e delle materie plastiche; altri progetti;

b) centottanta giorni dall'emanazione del regolamento di cui all'art. 3, comma 1, per i progetti facenti capo alle seguenti tipologie progettuali, cosi' come denominate ai sensi degli allegati A, B e C della presente legge: industria energetica ed estrattiva; progetti di infrastrutture; impianti di smaltimento-trattamento-recupero dei rifiuti.

9. Ai comuni sono conferite le funzioni relative all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilita' a VIA, di cui all'art. 2, comma 4, trascorsi sessanta giorni dall'emanazione del regolamento di cui all'art. 3, comma 1.

10. Le funzioni di cui ai commi 8 e 9, nelle more del conferimento, sono esercitate dalla Regione, che conclude le procedure avviate.

11. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una circostanziata relazione sull'andamento delle funzioni conferite in materia di VIA, affinche' il Consiglio stesso possa valutare se modificare o revocare il conferimento delle funzioni a province e comuni, anche tenendo conto degli interventi sostitutivi eventualmente attivati ai sensi dell'art. 10.

Capo III
NORMA FINANZIARIA
E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15
Disposizioni per i progetti
delle opere di EXPO Milano 2015

1. Quando le opere essenziali per la realizzazione del grande evento EXPO Milano 2015, di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2008 «Interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015», devono essere assoggettate a procedura di VIA o di verifica di assoggettabilita' a VIA non di competenza dello Stato, la decisione finale sulla VIA o la determinazione circa la verifica di assoggettabilita' a VIA, al fine di assicurare tempestivita' e coordinamento nelle procedure, e' formalizzata con deliberazione della Giunta regionale nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 2, comma 3, lettera h), del d.p.c.m. 22 ottobre 2008, a seguito degli ordinari procedimenti disciplinati dalla presente legge.

2. La Commissione di cui all'art. 3, comma 2, effettua l'istruttoria tecnica dei progetti delle opere di cui al comma 1, che si conclude con una proposta di parere alla Giunta regionale.

3. La deliberazione di cui al comma 1 costituisce inoltre espressione del parere della Regione ai fini della formalizzazione dell'intesa Stato-Regione, quando necessaria, circa la localizzazione dell'opera ai sensi del d.P.R. 383/1994.

La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 2 febbraio 2010

Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/954 del
26 gennaio 2010)
(Omissis)